CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO COMPARTO MT11A MONTECCHIO DI VALLEFOGLIA (PU)

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventitre il giorno del mese di
2023
In, nel mio studio in via
Avanti a me dott Notaio in, iscritto
nel Collegio Notarile
sono presenti
il,
domiciliato per la carica presso,
il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio
ma per conto ed in rappresentanza del
COMUNE DI VALLEFOGLIA con sede in Vallefoglia, Via Alfredino Rampi
n. 4, codice fiscale 02532230410 (in seguito per brevità denominato
"Comune") nella sua qualità di
del Comune medesimo, a quanto infra autorizzato con Decreto del
Sindaco n del, e dalla deliberazione
del Consiglio Comunale n.ro del, resa
esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2003, che in copia conforme all'originale si allega al
presente atto sotto la lettera "A", a farne parte integrante e
sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dai
comparenti;
il nat a,
residente in, codice fiscale
l quale interviene al presente atto in qualità di
lottizzante.
Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri,
io Notaio sono certo, mi hanno richiesto di far risultare dal
presente atto quanto segue:
PREMESSO
- che …l… signor, nat… a il
, residente in, codice
fiscale, è proprietaria dei terreni infra
descritti mediante atti di compravendita a rogito Notaio
in data rep,
registrato aal nil giornoal nal n

- che pertanto …l… signor… …………… sopra indicat…, è proprietari… del terreno sito in Comune di Vallefoglia, frazione Montecchio, posti in Via Arena indicati nelle tavole del P.R.G. vigente quale zona ad uso terziario di nuovo impianto Comparto "MT11A", precisamente come sotto elencato:
- * terreno edificabile inserito in zona "D8" ad uso produttivo terziario di nuovo impianto sito in Comune di Vallefoglia, località Montecchio, via Arena, inserito in un Comparto denominato MT11A, adottato con Delibera di g.c. n. del del della superficie complessiva catastale di Ha: 00.77.66 (ettari zero, are settantasette e centiare sessantasei), e distinto al Catasto Terreni del Comune di Vallefoglia Sezione B, foglio 4 particella: n. 635, Ha 00.77.66, R.D. € 48,13 R.A. € 30,08

che l'area come sopra individuata, pari ad un totale di Ha: 00.77.66 (ettari zero, are settantasette e centiare sessantasei) nella sua globalità sarà per il 100% della sua utilizzazione edificatoria destinata alla costruzione di un fabbricato uso produttivo terziario, nei limiti imposti dalle vigenti norme per, sedi stradali, parcheggi, verde da cedere, successivamente al Comune di Vallefoglia in conformità al Piano Particolareggiato approvato e ai Titoli Edilizi in corso di rilascio;

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le costituite parti, come sopra presente e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

Il lottizzante si obbliga per se, successori ed aventi causa, ad osservare, nella utilizzazione edilizia delle aree di proprietà, le prescrizioni del P.R.G., dei Regolamenti adottati dal Comune e le prescrizioni contenute nel presente piano di lottizzazione. Gli edifici dovranno essere costruiti secondo gli indici previsti dal piano particolareggiato, il progetto dei fabbricati è assoggettato al Permesso di Costruire in corso di rilascio

Le eventuali varianti dovranno, comunque, rispettare tutti gli indici di utilizzazione fondiaria, le volumetrie e quant'altro, conformemente alle norme edilizie previste nel piano particolareggiato.

La durata di validità del presente piano particolareggiato e della relativa convenzione è fissata in anni 10 (dieci).

Per le opere non ultimate o non iniziate entro tale data i permessi a costruire potranno essere rinnovati solo se conformi alle nuove previsioni e prescrizioni urbanistiche vigenti, previste od adottate, all'atto della richiesta di rinnovo.

ART. 3

L'accertamento dell'inizio e dell'ultimazione delle costruzioni sarà effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale al quale gli interessati dovranno comunicare per iscritto la data d'inizio e di ultimazione dei lavori.

ART. 4

Il lottizzante si obbliga per se, successori ed aventi causa, alla cessione gratuita delle aree per le opere urbanizzazione primarie e secondaria relativamente all'intera quota prevista nel piano particolareggiato ed sostenere l'intera quota di realizzazione opere di urbanizzazione primaria, indipendentemente mentre loro costo, per le opere urbanizzazione secondaria queste verranno computate dall'Ufficio Tecnico Comunale all'atto del rilascio del permesso a costruire dei complessi edilizi, secondo quanto stabilito dalla legge n.10 del 28 gennaio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Le opere di urbanizzazione che il proprietario lottizzante eseguirà, risultano così costituite:

- a) costruzione del tratto di strada con relativi canalizzati;
- b) costruzione di marciapiedi
- c) costruzione parcheggi pubblici e relativi spazi di manovra;
- d) costruzione dell'impianto di pubblica illuminazione;
- e) costruzione della fognatura per acque bianche e nere;
- f) sistemazione dei degli spazi di verde attrezzato con piante e cespugli autoctoni secondo le norme vigenti. Dette tavole sono depositate presso l'Ufficio Tecnico del

Dette tavole sono depositate presso l'Ufficio Tecnico d Comune di Vallefoglia.

Le caratteristiche dei materiali da utilizzare nelle opere pubbliche verranno proposti al Comune dal lottizzante, e comunque questi dovranno essere in continuità con quanto previsto nella sistemazione delle aree private ad uso pubblico adiacenti a quelle pubbliche del comparto edificatorio.

In conformità al D.P.R. n° 380 del 06.06.2001, art. 16, sono stati preventivati gli oneri relativi alle urbanizzazioni primaria e secondaria, nella seguente misura, in relazione alle superfici (zone artigianali/industriali) realizzabili (fuori terra):

Urbanizzazione primaria.

Superficie = mq. 2583,50 x 11,68 \in /mq. x 1,20 = \in 36.210,34 Urbanizzazione secondaria.

Superficie = mq. 2583,50 x 11,68 €/mq. x 1,20 = € 36.210,34

ART. 5

Il costo totale degli oneri di urbanizzazione secondaria ricavato dalla applicazione delle tabelle parametriche sarà versata al Comune all'atto del rilascio del Permesso di Costruire del Fabbricato.

ART. 6

Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere eseguite in conformità a progetti esecutivi all'uopo predisposti ed eseguite dal lottizzante sotto la diretta sorveglianza degli organi tecnici comunali e verranno cedute al Comune nei modi e termini previsti nella presente convenzione e comunque non oltre 120 (centoventi) giorni dalla loro esecuzione, previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Tali opere dovranno essere realizzate contestualmente all'attuazione delle costruzioni oggetto di permesso a costruire. Il loro inizio dovrà avvenire entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla stipula della presente convenzione.

Il lottizzante garantisce l'esecuzione delle opere nel rispetto delle Norme di sicurezza stabilite nel D.L. 626/94 e 494/96 e successive modificazioni.

Si impegna a fornire il piano di sicurezza e di coordinamento con

il fascicolo relativo alle manutenzioni delle opere (Art. 4 del D.L. 494/96).

Le opere che ai sensi dell'. art 6 saranno realizzate da parte dei soggetti privati titolari del permesso a costruire a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione dovranno essere affidate e realizzate secondo le procedure vigenti.

In relazione all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, le ditte lottizzanti si obbligano a nominare un Direttore dei lavori e un contabilizzatore delle opere, esterno all'organico della ditta stessa dandone comunicazione al Comune.

L'esecuzione delle opere quindi dovrà avvenire contemporaneamente alla costruzione dei singoli edifici privati previsti dalla lottizzazione, in modo tale da assicurare a questi ultimi almeno i servizi necessari ed indispensabili al conseguimento del relativo certificato di

agibilità.

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria potrà avvenire anche per stralci funzionali che, comunque, dovranno essere tali da poter garantire, da parte del Direttore dei Lavori, del rilascio dei certificati di Regolare Esecuzione, per i fabbricati dei quali sono a servizio.

Per ogni stralcio funzionale potrà essere quindi rilasciato il relativo certificato di Regolare Esecuzione in corso d'opera ed il corrispondente importo detratto dall'importo complessivo garantito. Comunque, prima di essere utilizzate, per ciascuna opera realizzata dovrà essere depositato in Comune il relativo Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori.

La strada di comparto sarà ultimata con la realizzazione del manto di finitura in conglomerato bituminoso d'usura e questo potrà essere messo in opera solo dopo che saranno costruite almeno il 70% (settanta per cento) delle superfici utili lorde previste dal comparto o stralcio funzionale.

Τl collaudo tecnico-amministrativo delle дi urbanizzazione realizzate nell'ambito della convenzione è riservato all'esclusiva competenza dell'Ufficio o altro tecnico esterno eventualmente designato dall'Amministrazione Comunale. Le spese di collaudo determinate secondo le tariffe professionali in vigore, saranno poste a carico delle ditte lottizzanti attraverso liquidazione diretta del compenso da parte della stessa. Il collaudo finale delle opere, dovrà avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla loro ultimazione e con esso dovrà essere approvata la contabilità finale dei lavori.

In caso di inadempienza delle Ditte lottizzanti, previa messa in mora con preavviso di due mesi, il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione delle Ditte lottizzanti dichiarate inadempienti ed a spese delle medesime, incamerando a tal fine l'intero montante garantito.

ART. 7

Il lottizzante si obbliga per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune le aree per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria, i relativi servizi ed impianti, liberi da vincoli ed ipoteche, servitù attive e passive.

Le aree destinate all'urbanizzazione secondaria saranno cedute in concomitanza con le altre aree con le stesse modalità libere da vincoli ed ipoteche, servitù attive e passive.

La superficie delle aree per le opere di urbanizzazione primaria

e secondaria (parcheggi e verde) risulta pari a Mq. 2.618,30 (duemilaseicentodiciotto virgola trenta), salva più

esatta misurazione in sede di stipulazione dell'atto di cessione nel quale saranno indicati i dati catastali ed ogni altro elemento utile:

- a) parcheggi pubblici Mq. 2.011,96 (duemilaundici virgola noventasei)
- b) verde Mq. 606,34 (seicentosei virgola trentaquattro).
- Il trasferimento al Comune di tutte le superfici pubbliche sopra citate dovrà avvenire ad ultimazione delle singole opere, previo nulla-osta degli organi comunali, con l'obbligo e l'onere per i lottizzanti di fornire i relativi tipi di frazionamento e quanto altro necessario per la stipula definitiva degli atti di cessione.

Fino a quanto non sia avvenuto tale trasferimento i lottizzanti o suoi aventi causa, si obbligano ad assicurare, a propria cura e spese, sia la manutenzione ordinaria e straordinaria, con l'impegno di collocare agli imbocchi delle strade, eventualmente tenute aperte, targhe con l'indicazione "strade private".

Con l'acquisizione delle opere e delle relative aree verranno trasferite, al Comune, anche tutti gli oneri di manutenzione straordinaria.

Per esigenze produttive/commerciali il lottizzante può usufruire della gestione degli spazi pubblici previa la stipula di un accordo con l'Amministrazione contestuale o successivo alla presente convenzione.

In tal caso la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi pubblici rimane a carico del lottizzante. Rimangono comunque a carico del lottizzante le manutenzioni ordinarie e straordinarie del verde ivi comprese potature abbattimenti e piantumazioni di nuove essenze o siepi anche dopo la cessione delle aree.

Viste la particolare impostazione della lottizzazione che prevede un unico fabbricato preponderante per superficie e impiantistica rispetto alle restanti aree pubbliche, si concorda che la realizzazione e la manutenzione delle seguenti opere saranno a carico del lottizzante:

- vasca di laminazione;
- Cabina di trasformazione dell'Energia Elettrica;

Pertanto tali opere andranno ubicate sulla superficie fondiaria privata del comparto edificatorio MT11A, fatto salvo le relative verifiche con gli Enti preposti.

Relativamente alla cabina di trasformazione dell'energia elettrica si consente anche lo stralcio a favore del lottizzante dell'area di sedime nella posizione attuale, fatto salvo la cessione al Comune di Vallefoglia di pari o maggiore superfice di parcheggi privati.

Quanto sopra dovrà essere disciplinato e rappresentato in una variante non sostanziale alle opere di urbanizzazione da

presentare successivamente al rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione e comunque prima della fine dei lavori.

Resta fermo che i costi di realizzazione e di manutenzione della vasca di laminazione e della cabina di trasformazione saranno a carico del privato.

Relativamente alle seguenti opere:

- reti o sottoservizi aggiuntivi rispetto alle canalizzazioni richieste dai vari Enti;
- i "totem" con relative opere di fondazione;
- la struttura di copertura/ombreggiamento dei parcheggi privati;

già individuate nelle tavole di progetto, vengono autorizzate con il rilascio del relativo Permesso di Costruire e da realizzarsi a carico del lottizzante che dovrà garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, esonerando il Comune di Vallefoglia da qualsiasi responsabilità in merito alla manutenzione e alla gestione

I vincoli i cui sopra dovranno essere riportati in tutti gli atti di vendita dai lottizzanti/proprietari.

ART. 8

La mancata esecuzione dei lavori nei termini previsti dalla presente convenzione e comunque l'inadempimento di ciascuno degli obblighi in essa previsto autorizza l'Amministrazione Comunale a negare il rilascio dei Permessi a Costruire o dei certificati di agibilità dei singoli complessi edificati, salvo la risoluzione della convenzione senza pregiudizio di danni.

ART. 9

E' consentito il rilascio dei Permessi a Costruire e del certificato di agibilità dei singoli interventi anche in presenza di esecuzione parziale delle opere di urbanizzazione a condizione che siano realizzati tutti i servizi necessari a garantire l'utilizzo dei laboratori dal punto di vista igienico-sanitario e di sicurezza - anche in assenza di Collaudo Tecnico Ammnistrativo - e comunque fatto salvo il deposito in comune del Certificato di Regolare Esecuzione delle Opere già realizzate redatto dal Direttore dei Lavori.

Il lottizzante, a garanzia dell'esatta e tempestiva esecuzione degli obblighi nascenti dalla presente convenzione, rilascia fidejussione di importo pari alle opere di urbanizzazione indicate nel Computo Metrico Estimativo di progetto pari a € 328.582,65 (euro trecentoventottocinquecentoottantadue/65), polizza

...... emessa in data da da

Si dichiara che tale fidejussione, indipendentemente dal costo delle opere, deve garantire l'esatta esecuzione delle stesse per la quota relativa all'intervento.

Poiché il costo delle opere in questione supera il costo degli oneri di urbanizzazione primaria, il lottizzante ed i suoi aventi causa, si impegna ad assumere a proprio carico il maggior onere delle suddette opere di urbanizzazione e garantisce la corretta esecuzione delle opere, indipendentemente dal fatto che l'importo finale delle medesime sia superiore o inferiore all'importo previsto di Euro 36.210,34 (trentaseimiladuecentodieci/34).

Tali fidejussioni potranno essere restituite, anche in forma parziale, al Collaudo di una parte o dell'intera Lottizzazione.

ART. 11

Tutti gli obblighi derivanti al lottizzante dalla presente convenzione si intendono assunti dalla stessa, per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo e debbono essere espressamente richiamati negli atti di vendita o di trasferimento dei singoli lotti.

ART. 12

Mentre il lottizzante risponde nei confronti del Comune per tutte le obbligazioni relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, gli aventi causa rispondono in solido con il lottizzante per la parte che li riguarda.

ART. 13

Tutte le spese relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sono a carico del lottizzante, benché il loro costo superi il costo degli oneri di urbanizzazione primaria calcolato secondo i parametri della legge 10/1977, così come pure oneri aggiuntivi quali IVA, ecc..

ART. 14

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si fa esplicito riferimento alle norme del codice civile e delle altre disposizioni legislative che regolano i singoli rapporti.

ART. 15

In caso di contenzioso le parti convengono di ricorrere all'Istituto dell'Arbitrato, mediante un collegio arbitrale, composto da tre tecnici, uno nominato dai lottizzanti uno nominato dall'Amministrazione Comunale ed il terzo nominato di comune accordo, od in mancanza, dal Tribunale di Pesaro.

ART. 16

Tutte le spese della presente convenzione, comprese quelle relative al trasferimento della proprietà per le aree destinate alle opere di urbanizzazione, sono a carico del lottizzante, fatte salve le agevolazioni fiscali previste dalla legge 28/6/1942 n. 666 e del combinato delle leggi 17/8/1942 n.1150 e 6/8/1967 n.765, avuto riguardo al carattere di piano particolareggiato che la lottizzazione riveste.

L'Atto di trasferimento delle aree pubbliche al Comune verrà stipulato da Notaio a scelta del lottizzante.

ART. 17

La presente convenzione si intende sin d'ora vincolante per il lottizzante, mentre lo diverrà per il Comune di Vallefoglia, solo dopo la sua accettazione ed approvazione da parte degli organi comunali preposti.

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le "parti contraenti" prendono atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte", con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in GU Serie Generale n. 302 del 27.12.2013.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali dichiarano di approvarlo,

da me notaio dattiloscritto a norma di legge, con nastro indelebile, e completato di mia mano,

CC	nsta	di	•••••	•••••	fogli	dei	quali	occupa	 pagine	per	interd
е	quant	0	sin	qui	della		····· •				

Sottoscritto alle ore minuti minuti

F.to	 F.to	
F.to	 nota	io

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE AREE PUBBLICHE DEL COMPARTO EDIFICATORIO MT11A IN MONTECCHIO DI VALLEFOGLIA

REPUBBLICA ITALIANA


L'anno duemilaventitre il giorno del mese di
In Cesena, nel mio studio in Via Albertini n.12.
Innanzi a me, Dr. MARCELLO PORFIRI, Notaio in Cesena, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, sono presenti:

da una parte:

,	nato	a			il	
	domiciliat	o per	la	carica	presso	
		, il q	[uale	dichiara	di in-	
tervenire nel presen	te atto non	inpr	oprio	ma per c	onto ed	
in rappresentanza de	el					
COMUNE DI VALLEFOGI	LIA con sede	in Val	lefogl	lia, Via	Alfredi	no Rampi
n. 4, codice fiscale	0253223041	10 (in	segui	to per b	revità d	lenominato
"Comune") nella sua	qualità di		•••••	•••••	•••••	del
Comune medesimo, a	quanto infr	a auto	rizzat	to con De	ecreto d	lel Sinda-
co n del		, e d	lalla	delibera	zione d	lel Consi-
glio Comunale n.ro	del			resa es	secutiva	ai sensi
dell'articolo 134 co	mma 4 del D	.Lgs.	267/20	003, che	in copia	conforme
all'originale si all	ega al prese	ente at	to sot	to la let	tera "A	", a farne
parte integrante e	sostanziale	e, ome	ssane	la lett	ura per	dispensa

dall'altra parte:

avutane dai comparenti;



PREMETTONO:

a) che con Delibera di C.C. n..... del è stato approvato in

forma definitiva il progetto del Piano di Lottizzazione del comparto edificatorio "MT11A" il quale prevede la realizzazione di un edificio a destinazione Commerciale oltre ad altre opere pubbliche da cedere al Comune di Vallefoglia tra le quali, strade, parcheggi e verde per una superficie totale di mg.2618,30.

- b) il suddetto progetto prevede la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale con annessi parcheggi privati ad uso pubblico
- c)

Tutto quanto sopra premesso e confermato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Comune di Vallefoglia concede alla Società LIDL ITALIA S.R.L. con unico socio la gestione del parcheggio pubblico e annessa zona a verde pubblico, ricompreso negli standard pubblici di cui alle premesse ed evidenziati nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "a", assicurandone l'uso pubblico con possibilità di regolare, di concerto con il Comune di Vallefoglia, l'accesso al medesimo parcheggio e verde pubblico ed i tempi di sosta. In riferimento all'area ceduta, è fatto inoltre esplicito divieto apporre cartelli pubblicitari che possano oscurare e/o ostacolare la visibilità dell'immobile commerciale, tale accordo dovrà essere rispettato anche dai terzi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Comune di Vallefoglia.

ARTICOLO 2

La Società LIDL ITALIA S.R.L. con unico socio, come rappresentata, si impegna ad effettuare a sua cura e spese la pulizia e le manutenzioni sia ordinaria che straordinaria del parcheggio e del verde pubblico in questione.

ARTICOLO 3

Sul parcheggio pubblico in questione la Società LIDL ITALIA S.R.L. con unico socio potrà realizzare strutture amovibili per il ricovero di carrelli spesa a disposizione dei clienti, non-ché apporre strutture porta insegne e pubblicitarie in genere con affissione curata dalla Società.

ARTICOLO 4

La Società LIDL ITALIA S.R.L. con unico socio, come rappresentata, si impegna per sé e per i suoi aventi causa o diritto, nel caso di trasferimento dell'immobile, a rendere edotti gli aventi causa della presente Convenzione che dovrà essere integralmente accettata ed approvata dagli stessi aventi causa.

ARTICOLO 5

La Società LIDL ITALIA S.R.L. con unico socio, come rappresentata, è autorizzata a dotare il parcheggio pubblico di apposite chiusure.

Per il suddetto parcheggio pubblico la Società LIDL ITALIA S.R.L., con unico socio, come rappresentata, si obbliga a sostenere il costo relativo alla energia elettrica per la illuminazione dello stesso.

La Società LIDL ITALIA S.R.L. con unico socio, come rappresentata, è autorizzata durante le ore notturne e comunque di chiusura al pubblico dell'edifico commerciale a ridurre l'intensità luminosa, anche attraverso lo spegnimento di alcuni punti di illuminazione.

Presso le aree a parcheggio pubblico in questione, la società potrà istallare l'impianto di illuminazione, l'impianto di diffusione sonora e di videosorveglianza, mediante l'istallazione di telecamere a circuito chiuso, il tutto ai fini della tutela e sicurezza di cose e persone, quanto precede fermo restando il rispetto, da parte della società, della normativa sulla "privacy".

La Società LIDL ITALIA S.R.L. con unico socio, come rappresentata, si impegna in occasione di manifestazioni pubbliche ed a richiesta del Comune di Vallefoglia a tenere aperto il parcheggio pubblico di cui sopra anche in orari diversi da quelli di apertura dell'edificio commerciale.

La richiesta dovrà avvenire per iscritto con un preventivo preavviso di almeno 24 ore.

ARTICOLO 6

Nel parcheggio pubblico possono essere installate le sole strutture porta insegne e pubblicitarie autorizzate, di cui al precedente articolo 3, con divieto di apposizione, anche da parte di terzi, di qualsiasi cartello pubblicitario.

ARTICOLO 7)

La Società "LIDL ITALIA S.R.L.", con unico socio, come rappresentata, si impegna a trascrivere i contenuti della presente Convenzione, compresi gli impegni della stessa riportati, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pesaro da far valere verso Terzi.

ARTICOLO 8

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione sono a totale carico della società "LIDL ITALIA S.R.L.", che si riserva di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.

La presente Convenzione diviene immediatamente impegnativa per le Parti dalla data di sua stipula.

Le parti fin d'ora convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto alla presente Convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione o risoluzione, saranno risolte in via definitiva da tre arbitri da designarsi come segue: ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro, secondo quanto dispone l'art. 810 del codice di procedura civile. I due arbitri, di comune accordo, designeranno il terzo arbitro. In caso di disaccordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro. Gli arbitri si pronunceranno, anche a maggioranza, applicando la legge italiana ed osservando nel procedimento le norme del codice di procedura civile italiano relative all'arbitrato rituale. Il Collegio arbitrale dovrà avere sede in Pesaro.

Le Parti eleggono domicilio nei rispettivi indirizzi in epigrafe indicati.

ARTICOLO 9

I comparenti autorizzano me Notaio al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e sue modifiche e integrazioni, nonchè nel rispetto del Regolamento Europeo n.679/16, in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto.

I comparenti, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi dell'art. 55 del d.lgs n. 231 del 2007 e del d.lgs n.90 del 2017, e delle relative sanzioni, dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno eventualmente impiegati da me Notaio ai fini degli adempimenti previsti dai citati d.lgs; pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli, autorizzandolo altresì a rilasciare copia del presente atto alle Autorità che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 10

Per il presente atto l'imposta di bollo verrà assolta ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.463, così come modificato dal Decreto Legislativo 18 gennaio 2000 n.9 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo D.M. 22 febbraio 2007.

Io Notaio, ho letto ai comparenti che lo hanno approvato, questo atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia in zero fogli occupati per zero pagine intere e fin qui della zeresima.

Viene sottoscritto alle ore